

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO**  
**del . . .**

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio**

(95/C 99/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . .<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

1. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a 2,28 ECU/t per il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto.

vista la proposta della Commissione,

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio al 1° luglio 1996; i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1996 restano in vigore fino al 31 agosto 1996.

considerando che all'atto della fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, nonché del primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

...

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.